



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01983 DEL SEN. DI GIROLAMO (res. n. 291 del 03 aprile 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante ripropone un tema, quello della compatibilità con la funzione di magistrato della titolarità di una quota societaria, già sollevato nel corso della precedente Legislatura con riguardo, peraltro, alla situazione riferibile allo stesso magistrato indicato nel nuovo atto parlamentare.

L'atto di sindacato ispettivo si chiude poi con la richiesta, rivolta al Ministro della giustizia, affinché si attivi *“al fine di definire meglio, attraverso un intervento normativo, la disciplina delle incompatibilità di funzione dei magistrati”*.

In proposito val la pena compiere prima una breve premessa normativa.

Come rammentato dallo stesso interrogante, l'art. 3 lett. d) del D. Lgs. n. 109/2006 configura come illecito disciplinare *“lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12”*, laddove detto art. 16 fa divieto assoluto ai magistrati ordinari di esercitare industrie e commerci.

Ebbene, come più volte chiarito dal Consiglio Superiore della Magistratura, *“«gli obblighi sanciti dall'art. 16 non impediscono al magistrato, che per sua buona sorte sia socio di una società avente personalità giuridica autonoma, di esprimere gli*

amministratori della medesima (...) la propria approvazione o disapprovazione in ordine agli atti di gestione della società stessa e di dare ai medesimi pareri e suggerimenti» perché quel che la legge non vuole «è che il magistrato assuma, di diritto o di fatto, la veste di imprenditore o quella di amministratore»” (cfr. Risposta a quesito del 30 aprile 2019).

Con il parere del 31 maggio 2004, n. 283, l’Ufficio studi e documentazione del CSM ha inoltre concluso che non rientra *“nell’ambito del divieto di esercizio di industrie e commerci, di cui all’art. 16 R.d. N. 12/1941, il caso del magistrato che sia socio, anche se unico, di una società di capitali”*, e ciò *“sia perché la norma è di stretta interpretazione, avendo ad oggetto una limitazione all’esplicazione di attività lecite, sia perché i poteri del socio, per quanto dal loro esercizio derivi una rilevante incidenza sulla vita della società, non sono poteri che coinvolgono nell’esercizio delle attività di impresa svolte dalla società e, per essa, dagli amministratori”*.

Trattasi di un’interpretazione, questa, confermata dall’Organo di autogoverno della magistratura in plurime occasioni, ma successivamente temperata con la precisazione che *“alla predetta valutazione in astratto deve accompagnarsi la valutazione da parte dello stesso magistrato delle compatibilità in concreto dell’attività esercitata e delle forme adottate con le condizioni di credibilità e prestigio e con l’immagine di correttezza ed indipendenza richieste per l’espletamento della funzione giudiziaria e indissolubilmente connesse all’appartenenza stessa all’Ordine giudiziario”* (cfr. delibera consiliare del 15 giugno 2005).

Ciò detto, con riferimento al caso specifico richiamato dall’interrogante può riferirsi che della vicenda è stata investita la competente articolazione ministeriale, la quale ha, dunque, provveduto a richiedere dettagliata relazione al Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila, che ha riscontrato la richiesta trasmettendo la relazione del Presidente del Tribunale di Chieti.

Ebbene, con tale relazione viene confermato che sulla medesima vicenda l’Ufficio giudiziario aveva già relazionato in occasione di precedente atto di sindacato

ispettivo, in riscontro al quale si rappresentava che *“il dott. Francesco Turco, attualmente Giudice della Sezione Unica Civile del Tribunale di Chieti, non svolge, né ha mai svolto in passato, dal suo ingresso in Magistratura, alcuna attività di gestione e/o amministrazione di società commerciali, essendosi limitato alla sola detenzione di quote della società di capitali denominata L&F Immobiliare S.r.l., oggetto di espressa dichiarazione resa al C.S.M., da ultimo, in data 29 febbraio 2020, secondo quanto dallo stesso dichiarato nella relazione, che si allega, con unita documentazione di riferimento, alla presente sotto la lettera <D>, resa su mia specifica richiesta – allegato <C> – alla quale integralmente, per il resto mi riporto, sottolineando che non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interesse, che l’assegnazione degli affari è sempre avvenuta in osservanza delle vigenti disposizioni tabellari [...]”*.

Peraltro, nella stessa relazione si faceva rinvio alla relazione resa dal medesimo dott. Turco in cui, richiamata la risposta resa ad analogo quesito dal C.S.M. il 25 luglio 2018 con cui veniva nuovamente chiarito che *“<non è vietata...la mera titolarità delle quote di compartecipazione societaria...fermo il divieto di ricoprire il ruolo di amministratrice o di svolgere attività gestoria, anche in via di mero fatto; la dott.ssa....dovrà comunque sempre valutare la compatibilità in concreto della compartecipazione societaria con le condizioni di credibilità e prestigio e con l’immagine di correttezza ed indipendenza richiesta per lo svolgimento della funzione giudiziaria>”*, il suddetto magistrato precisava altresì che *“a) il sottoscritto non svolge attività gestoria, neanche in via di mero fatto; b) la società non ha interessi e non opera in Abruzzo”*.

Ora, quanto al caso specifico, alla luce dei chiarimenti forniti non sembra potersi ritenere configurabile alcun illecito disciplinare in capo al magistrato cui l’atto parlamentare si riferisce, facendo difetto per l’appunto lo svolgimento di vera e propria attività gestoria da parte del medesimo, nonché elementi concreti da cui poter desumere la compromissione dell’immagine del magistrato e della sua indipendenza.

Considerato poi il quadro normativo e giurisprudenziale sopra tracciato, non si ritiene neppure di dover cogliere la sollecitazione formulata in chiusura dall'onorevole interrogante. La disciplina dettata in materia pare infatti già chiara ed esaustiva, come dimostrato dal costante e condivisibile orientamento ermeneutico espresso sul punto dal C.S.M.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)